

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Antonio Buccarelli Presidente
dott. Mauro Bonaretti Consigliere
dott.ssa Rossana de Corato Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi Consigliere

dott.ssa Maura Carta Consigliere (relatore)

dott.ssa Rita Gasparo Referendario
dott. Francesco Liguori Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli Referendario
dott. Francesco Testi Referendario
dott.ssa Iole Genua Referendario

nella camera di consiglio dell'8 maggio 2024, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di BUSNAGO (MB) sull'istanza di parere

ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118

VISTA la nota del Comune di Busnago pervenuta a mezzo pec in data 14 aprile 2024, registrata al protocollo generale C.d.c. n. 5903 in pari data, con la quale è stata trasmessa la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 13 aprile 2024 avente ad oggetto l'"acquisizione di quote societarie nella società Far.Com S.r.l. ed approvazione dello statuto societario";

VISTA la nota del magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge;



VISTA l'ordinanza n. 112 del 2 maggio 2024 con la quale il Presidente della Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

Udito il relatore, dott.ssa Maura Carta

PREMESSO

Il Consiglio comunale di Busnago con delibera consiliare n. 13 del 29.4.2023 ha esercitato il diritto di prelazione per assumere la titolarità di una sede farmaceutica di nuova istituzione, demandando a provvedimenti successivi le modalità di gestione della nuova farmacia, nell'ambito delle forme consentite e previste dal d.lgs. 267/2000.

Con nota del 14 aprile 2024 il Responsabile del Servizio del Comune ha trasmesso alla Sezione la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 13 aprile 2024 avente ad oggetto l'"acquisizione di quote societarie nella società FAR.COM. s.r.l. ed approvazione dello statuto societario" corredata da diversi allegati (Parere di Regolarità Tecnica e Parere di Regolarità Contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, tuel; Progetto nuova farmacia comunale di Busnago Analisi Economica e finanziaria redatto da Far.Com. s.r.l.; Comunicazione valore quote sociali; Statuto Far.Com. s.r.l.; Bilancio 2022 e relazione sulla gestione; Bozza contratto Far.Com. s.r.l.; Carta dei servizi Far.Com. s.r.l.; Parere Revisore dei Conti).

L'acquisto della partecipazione è funzionale al conferimento a Far.Com. s.r.l. della gestione della farmacia comunale secondo il modello dell'*in house providing*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'art. 5, comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (di seguito anche "TUSP"), come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che le Amministrazioni trasmettano alla Corte dei conti, oltreché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di una società o l'acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta (per la compiuta analisi di tale funzione si rimanda a Corte dei Conti, n. 16/SSRRCO/2022/QMIG e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022; Sezione Lombardia n. 161 e n. 194 del 2022).

I parametri del controllo sono stabiliti dal legislatore e consistono nella conformità dell'atto a quanto disposto dagli artt. 4, 5, 7 e 8 tusp.

Nell'ipotesi di acquisto di partecipazioni in società già esistenti, l'art. 8 prevede che l'operazione sia deliberata "secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2",



disposizione che individua gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e richiama gli obblighi motivazionali prescritti dall'art. 5 comma 1.

2. FAR.COM s.r.l. rientra tra i modelli societari consentiti alle amministrazioni pubbliche dall'art. 3 tusp.

L'acquisto della partecipazione è stato deliberato dal Consiglio comunale, conformemente a quanto previsto dalla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 7 tusp.

La prima verifica richiesta dalle norme citate attiene allo scopo della partecipazione; il legislatore ha, infatti, stabilito il principio generale secondo il quale l'acquisto non è consentito per attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, salvo limitate deroghe (cfr. ex multis SRC Lombardia n. 194/2022/PASP e n. 1/2024/PASP).

L'acquisto della partecipazione nella società segue logicamente e giuridicamente la scelta del modulo gestorio della farmacia comunale.

In tale prospettiva per assolvere l'onere motivazionale sulla "stretta indispensabilità" della partecipazione ex art. 4 tusp, il Comune avrebbe dovuto soffermarsi sull'interesse all'acquisto delle quote di FAR.COM. s.r.l. in quanto soluzione ottimale per la gestione della farmacia, mentre la motivazione della delibera n. 12/2024 sul punto appare carente, limitandosi a rimarcare che "Far. Com S.r.l ha per oggetto la produzione di un servizio di interesse generale" e che realizza e gestisce i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci per l'80 per cento del fatturato annuo.

La delibera in esame osserva che, peraltro, a seguito della modifica statutaria avvenuta nel 2019, la società è sottoposta al controllo analogo di tipo *in house* dagli enti pubblici soci e, di conseguenza, in data 24.3.2022 è stata ufficialmente iscritta presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti.

Il preambolo della delibera evidenzia che "la Giunta Comunale con delibera n. 102 del 29.11.2023, esecutiva, approvava la relazione prodotta dal responsabile del Settore Affari Generali condividendo la scelta di effettuare la gestione della farmacia comunale con l'istituto dell'affidamento cd. "in house"... (e) richiedeva contestualmente a Far.Com Srl con sede in Pioltello (MI), Piazza Don Civilini, 1, C.F. e Partita IVA 04146750965, società che gestisce farmacie comunali, un'analisi di fattibilità e lo sviluppo di un progetto per la gestione della farmacia comunale".



Secondo l'Ente per ritenere assolto l'onere motivazionale è quindi bastevole il richiamo all'oggetto dell'attività della società della quale si intende acquisire la partecipazione.

In effetti, se l'analisi sull'acquisto di una partecipazione funzionale al successivo affidamento diretto della gestione del servizio farmaceutico a fronte della corresponsione di un canone, preordinata ad uno scopo di interesse generale, può essere qualificato in termini di mera sufficienza rispetto alle finalità declinate dall'art. 4 del tusp, diversa è l'analisi che precede sulla scelta del modello di gestione.

3. Restando per il momento sulle caratteristiche della società cui partecipare, una ulteriore verifica necessaria ai sensi dell'art. 4 citato è la corrispondenza tra la competenza territoriale dell'ente socio e l'ambito territoriale di operatività della società partecipata (cfr. SRC Lombardia n. 194/2022).

Far.Com. s.r.l, con sede in Pioltello (Mi) è stata costituita nel 2003 con lo scopo di gestire *in house* le farmacie dei Comuni soci che, attualmente, sono quattordici e precisamente, Capriate San Gervasio, Cerro al Lambro, Fara Gera d'Adda, Gessate, Pantigliate, Paullo, Pessano con Bornago, Pioltello, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vignate, Vizzolo Predabissi.

L'ambito di operatività è, quindi esteso dalla zona orientale della Città metropolitana di Milano, cd. Martesana, dove si trova Busnago, fino alla riva sinistra del fiume Adda, nella provincia di Bergamo.

Sussiste, quindi, una corrispondenza tra la competenza territoriale dell'ente socio e l'ambito territoriale di operatività della società partecipata.

L'Ente non risulta avere partecipazioni (anche in organismi partecipati diversi da quelli societari) in soggetti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Far.Com. e la dotazione organica e gestionale della società, come si ricava dal Bilancio di esercizio e relazione sulla gestione 2022, allegato alla delibera in esame è compatibile con i limiti di cui all'art. 11, comma 6, tusp (il compenso dell'Amministratore unico è pari ad euro 23.200,00, quello del sindaco unico è di 5.500,00 euro, oltre ad euro 15.000,00 per la società di revisione, mentre il numero dei dipendenti è di sessantasette al 31 dicembre 2022).

4. Come detto, tuttavia, l'onere di motivazione analitica attiene al piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria in rapporto alla gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (art. 5, comma 1, tusp). La motivazione



sulla convenienza economica deve, quindi, evidenziare le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito ma anche con riguardo agli ulteriori vantaggi conseguibili dall'ente ed esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili.

Relativamente agli "altri vantaggi" per l'Ente si rimanda ai successivi paragrafi.

La delibera 12/2024 alle pgg. 11 e ss. analizza le finalità perseguite attraverso la partecipazione in Far. Com. s.r.l. e riporta una sintetica comparazione tra i diversi metodi di gestione astrattamente, segnalando gli aspetti positivi, le criticità e la possibilità di realizzazione da parte del Comune di Busnago, con motivazione invero appena sufficiente.

Mancano elementi numerici di raffronto rispetto ad altre modalità gestionali e l'assenza di una autonoma verifica da parte dell'Ente che si è totalmente affidato alle valutazioni di Far.Com. s.r.l..

Nel dettaglio, la Relazione economico finanziaria predisposta dalla medesima Far.Com. s.r.l. -nella versione rassegnata l'11 marzo 2024 e richiamata nel preambolo e indicata sub lett. C) tra gli allegati e parte integrante della motivazione, è tesa a dimostrare la convenienza economica dell'operazione.

L'analisi prende avvio dalla rilevazione del bacino di utenza interessato per determinare l'entità dei presumibili ricavi avuto riguardo agli abitanti di Busnago, alla presenza di una farmacia privata, ai metri quadrati a disposizione deducendo, con una superficie di vendita superiore di circa ai 150 mq, un ricavo medio giornaliero di 39,00 euro/mq. All'esito si ipotizza un ricavo giornaliero di circa 7.000 euro.

Le analisi economiche-finanziarie di Far.Com. sono compendiate nel prospetto che segue.



Bacino di utenza:	La farmacia sarà localizzata nell'area del centro commerciale "Il Globo" che ha una affluenza di 13 milioni di visitatori all'anno (dato 2023). Ipotizziamo che accederanno alla farmacia 5.700 utenti unici (ipotesi conservativa, 0,7% dell'afflusso al centro commerciale).
Acquisti pro-capite:	437,00 euro di acquisti annui pro-capite (media Lombardia 2023)
Personale:	1 direttore, 5 farmacisti, 2 commessi e 1 magazziniere
Orario:	Dal lunedì alla domenica, 11 ore di apertura, dalle 9:00 alle 20:00 (66 ore alla settimana).
Fatturato a regime:	2.500.000 € (ipotesi 2027)

In base ai costi presunti, agli ammortamenti, alle prospettive di vendita e al risultato di gestione si prospetta che il Comune di Busnago possa percepire un canone annuo contenuto nell'ultimo periodo del 2024, e in crescita significativa fino al 2028, ultimo anno di affidamento.

Definizione dei Canoni di Servizio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ricavi nel'li	666.667	2.000.000	2.250.000	2.500.000	2.575.000	2.652.000	2.732.000	2.814.000	2.898.000	2.985.000
RISULTATO di GESTIONE - Contratto di servizio	17.345	74.836	121.736	168.636	168.886	178.886	191.036	190.836	202.586	203.386
Períceni'uale ul'ile da tabella del contratto	2,6	3,74	5,41	6,75	6,56	6,75	6,99	6,78	6,99	6,81
% su fatturato	2,00%	3,00%	4,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
CANONI SOCI da Erogare	13.000	60.000	101.000	138.000	142.000	146.000	150.000	155. 000	159.000	164. 000

La relazione Far.Com. tiene conto dei costi diretti (acquisti arredi, personale, imposte pubblicitarie, pulizie, affitti, ammortamenti, cartellonistica) per la farmacia, che saranno contabilizzati per competenza e i costi indiretti (sede, programmi, organi di controllo, aggiornamenti) da contabilizzare in percentuale rispetto al fatturato della farmacia stessa.

La relazione esamina, infine, gli oneri per l'allestimento della sede della farmacia e individua gli ammortamenti per i successivi cinque anni (spese sostenute per l'acquisto del software, dell'hardware e del sistema di sanificazione) e per dodici anni quanto ai costi sostenuti per acquisto arredi ed eventuali ristrutturazione dei locali della farmacia.

Si rileva un disallineamento tra le previsioni della delibera e l'art. 3 del contratto di servizio, che prevedono entrambi un affidamento quinquennale, rispetto alla relazione che menziona ammortamenti in dodici anni.

In disparte eventuali ragioni fiscali, per quanto qui interessa va rilevato che la delibera 12/2024 non contiene sul punto un'analitica disamina e l'Ente si limita a precisare, che "non deve anticipare somme per gli investimenti necessari per l'avvio dell'attività in quanto gli stessi rientrano nel piano di ammortamento di cinque anni previsto nel piano economico finanziario".



La Sezione prende atto che l'onere motivazionale sulla "convenienza economica", peraltro, poco dettagliato, non è stato assolto da un ufficio comunale o da professionista incaricato dal Comune, ma da Far.Com. s.r.l., soggetto evidentemente tutt'altro che neutrale rispetto al modello gestorio da proporre.

5. Quanto alla verifica della motivazione sotto il profilo della "sostenibilità finanziaria", non deve essere limitata all'iniziale apporto di capitale sociale, ma va esaminata anche nell'ottica della gestione dell'organismo societario per evitare che non solo quell'iniziale apporto di capitale da parte dell'Amministrazione venga eroso, ma che addirittura possa configurarsi come una sorta di soccorso finanziario alla propria società (così Sez. reg. controllo Lombardia n. 161/2022/PAR).

E' richiesto, inoltre, un esame sulla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale nonché una verifica con riguardo alla situazione specifica dell'amministrazione procedente.

La deliberazione in esame precisa che per diventare socio di Far.Com. s.r.l., con capitale sottoscritto di 130.000,00 euro, il Comune di Busnago dovrà acquisire quote societarie delle quali occorre individuare il valore.

Nel dettaglio, Far.Com. s.rl. con lettera dell'11 marzo 2024 ha offerto a riferimento del valore sociale quello indicato "nell'ultima perizia disponibile... relativa al bilancio al 31 dicembre 2019, redatta nell'ottobre del 2020" -cioè, ben quattro anni prima rispetto alla proposta di partecipazione- con una stima di 730.000 euro e, quindi, di 5,62 euro per azione. Sul presupposto di una asserita crescita verificatasi tra il 2019 ed il 2023, come deducibile da una vendita precedente, il prezzo per azione è stato indicato in forbice che va dai 5,62 euro e i 7,70 euro per quota.

In ogni caso, l'Amministrazione comunale condizionerebbe l'acquisto all'effettuazione di una perizia giurata effettuata sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data 31.12.2023 e per un impegno finanziario non superiore a 20.000,00 euro.

La Sezione prende atto di una motivazione sull'impegno per l'acquisto della partecipazione che, pur sintetica, individua un valore soglia di 20.000,00, oltre il quale non si dovrà procedere all'acquisto di quote (ovvero acquisirà una quota nei limiti di tale impegno).



Con riferimento al profilo della "sostenibilità finanziaria", anche in un'ottica dinamica, vengono in rilievo giudizi tecnici basati su competenze del settore aziendalistico e finanziario, caratterizzati da margini di opinabilità, in quanto non suffragati da scienze esatte o da relazioni universalmente accettate.

Nel caso deve però rilevarsi che i dati e le analisi non sono stati preceduti dalla predisposizione di un business plan della società in cui si intende investire ma - anche in questo caso- da una relazione di Far.Com. s.r.l. che riporta una sintetica analisi di fattibilità ed informazioni circa obiettivi, strategie, sviluppo atteso del mercato di riferimento e dei ricavi e dei costi della società.

L'ente comunale sostanzialmente aderisce ad un giudizio sulla gestione, sull'equilibrio e la solidità economica, patrimoniale e finanziaria della suddetta società come ricavato dai bilanci dei tre esercizi precedenti e dalle affermazioni della società stessa.

FATTURATO				
2022	19.152.983,00			
2021	16.317.018,00			
2020	15.563.194,00			
FATTURATO MEDIO	17.011.065,00			

Il Consiglio comunale mette, altresì, in rilievo che dall'analisi dei dati economici ricavati dai bilanci emergono valori positivi e riscontra la mancanza di elementi dai quali presumere rischi di situazioni di "perdita strutturale", atteso che negli ultimi anni l'indicatore del Margine operativo lordo risulta in costante crescita e che nell'ultimo decennio Far.Com. s.r.l. ha chiuso il bilancio con un utile d'esercizio (dai 19.762,00 del 2013 ai 62.512,00 del 2022 con proposta di destinazione a riserva straordinaria, avendo la riserva legale già raggiunto i limiti di legge.

La delibera esclude il rischio di crisi aziendale e richiama la relazione predisposta da Far.Com. corredata da una tabella dettagliata che riporta il Piano economico, con una proiezione su base decennale, oltre il quinquennio dell'affidamento e sino all'anno 2033.

6. Sulla scelta della "gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato", va premesso che in base all'art. 2 dello schema del contratto di servizio il Comune



rimane nella titolarità della farmacia di cui affida la sola gestione anche delle attività connesse e di informazione sanitaria.

Il Comune ha trasferito la gestione ma non la titolarità della farmacia che può essere disposta solo decorsi tre anni dal conseguimento della stessa (cfr. art. 12, comma 1, della L. n. 475/1968, come richiamato dall'art. 15 quinquies del d.l. n. 415 del 1989; v. anche Cons. St, sez. V, sentenza, 21 marzo 2011, n. 1724 e SRC Toscana n. 25/2024). A tale proposito va rilevato che in base all'art. 9 della L. 475/1968 le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite anche in economia, a mezzo di azienda speciale e di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari, o di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. Sono comunque ammessi modelli di gestione ulteriori (cfr. ex plurimis, SRC Toscana n. 25/2024/PASP con molteplici richiami; SRC Lombardia n. 348/2017/PAR) anche se non previsti dalle leggi n. 465 del 1968 e n. 362 del 1991; il modulo in house cui intende optare il Comune di Busnago -così come la concessione a soggetti estranei al Comune, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica Sezione delle deliberazione (così, Autonomie, n. 18/SEZAUT/2015/QMIG, punto 2.4)- è, quindi, astrattamente possibile in quanto coerente con l'evolversi degli strumenti che l'ordinamento ha assegnato agli enti pubblici per svolgere le funzioni loro assegnate.

L'affidamento *in house* è, a sua volta, consentito a condizione che il Comune eserciti sulla società un "controllo analogo" a quello che eserciterebbe su proprie strutture organizzative (cfr. Cass. sez. un., ordinanza n. 567/2024; Cass., sez. un., 26 maggio 2023, n. 14776; Cass., sez. un., 28 giugno 2022, n. 20632).

Nel caso, sebbene la Far.Com. s.r.l. sia una società partecipata da 14 comuni in forma congiunta, quanto alla propria farmacia il Comune di Busnago avrà un controllo oggettivamente limitato, in quanto da condividere con gli altri enti, alcuni di essi con partecipazioni più rilevanti come quelle dei Comuni di Vignate e Pioltello.

Il servizio farmaceutico, qualificato in termini di servizio pubblico di rilevanza economica, costituisce pubblico servizio, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, mentre ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 201/2022 gli enti locali possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società *in house*, nei limiti e secondo



le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

L'art. 17 del d.lgs. n. 201/2022 dispone che nel caso di affidamento *in house* di importi sopra soglia ove la concessione supera i limiti previsti dall'art. 14 d.lgs. 36/2023, gli enti locali adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione. Tale norma prevede che l'ente che affida un servizio in house dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustri i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche.

L'obbligo di qualificata motivazione di cui parla l'art. 17 citato pur non applicandosi ai contratti sottosoglia, quale quello in discussione, è comunque affermato quale canone generale ai sensi dell'art. 5 (Oneri di motivazione analitica) del d.lgs. n. 175/2016 secondo il quale l'"acquisto di partecipazioni... in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, ...nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa".

Sul punto la delibera non riporta alcuna motivazione e non precisa se l'affidamento sia stato disposto in quanto concessione di servizi senza gara, né motiva in modo adeguato sulle ragioni del mancato ricorso al mercato.

Valga in tal senso il rinvio integrale all'art. 14 del citato d.lgs. 201/2022 sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale e, con esso, alla relazione che il Comune di Busnago non ha predisposto, limitandosi ad illustrare nel preambolo della deliberazione n. 12/2024 le ragioni del mancato ricorso al mercato e i benefici per la collettività, in forma scarna e insufficiente, fatta salva una generica comparazione tra i diversi metodi di gestione astrattamente perseguibili, ma senza alcun dato o valore economico, in special modo per quanto concerne il canone atteso.



In definitiva, dagli atti trasmessi non risulta che il Comune prima dell'avvio della procedura di affidamento non ha predisposto la relazione prescritta dall'art. 14 del citato d.lgs. 201/2022.

7. Quanto alla necessità di motivare la compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 175/2016, il Comune illustra i benefici sociali per la collettività come derivanti dall'offerta Far.Com. s.r.l. (si badi bene, non dalla scelta del Comune) di sviluppo del modello di farmacia di comunità, centro di salute pubblica.

Invero, oltre a trattarsi di un modello di proiezione sociale che può rinvenirsi comunemente ed indistintamente in tutte le farmacie, nessun valore aggiunto rispetto ai pur lodevoli propositi sono motivati nella scelta del modello in house, rispetto alla gestione in economia o a mezzo del ricorso al mercato.

Si tratta di una valutazione grandemente insufficiente e, come finora delineato, non idonea a giustificare l'affidamento del servizio alla Far.Com piuttosto che ad altro soggetto del mercato.

- 8. A margine si rileva che l'iniziativa in discussione è compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese non essendosi, nel caso, in presenza di contributi o corrispettivi erogati dal Comune o altri Enti riconducibili a dette fattispecie.
- 9. Infine, si prende atto che lo "Schema di atto deliberativo" è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, TUSP, mediante pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e sito istituzionale dell'Ente sezione amministrazione trasparente, e che non sono non sono pervenute osservazioni in merito.
- 10. In conclusione, ferme restando le osservazioni sopra riportate e con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e dell'art. 148 bis, comma 2, del d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 e di cui all'art. 20 dello stesso TUSP,

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, a fronte delle evidenziate carenze di motivazione della scelta del modello di affidamento del servizio della farmacia comunale ed alla mancanza di una relazione indipendente circa la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, esprime parere



parzialmente negativo sulla deliberazione consiliare n. 12 del 13 aprile 2024 del Comune di Busnago, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

DISPONE

a cura della Segreteria, la trasmissione a mezzo pec della presente deliberazione al Sindaco perché ne informi l'assemblea.

ORDINA

al Comune di Busnago di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella camera di consiglio dell'8 maggio 2024.

Il Relatore Il Presidente (Maura Carta) (Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il 27 maggio 2024 Il funzionario preposto ai servizi di supporto (Susanna De Bernardis)

